

**Decreto esecutivo
concernente l'autorizzazione per
l'esumazione e il trasporto di salme**
(del 16 gennaio 1961)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamati gli articoli 155, 156 e 179 della legge sanitaria del 18 novembre 1954^[1];
su proposta del dipartimento delle opere sociali^[2], divisione dell'igiene,

d e c r e t a :

Autorizzazione per l'esumazione

Art. 1 ¹L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura dev'essere chiesta all'Ufficio della sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.^[3]

²È soggetta ad una tassa di fr. 50.-- che è incassata dal Dipartimento.^[4]

Autorizzazione per il trasporto di salme

Art. 2^[5] ¹Il Municipio, previo consenso dell'Ufficio della Sanità, autorizza il trasporto di salme dal luogo dove è avvenuto il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni senza particolari formalità.

²Il trasporto all'estero soggiace invece ad autorizzazione fatta con modulo ufficiale denominato "carta di passo per salma".

Tasse

Art. 3^[6] ¹L'autorizzazione per il trasporto di salma è esente da tasse per il trasporto da Comune a Comune nel Cantone e per il trasporto in altri cantoni.

²L'autorizzazione per il trasporto all'estero è soggetta alla tassa di fr. 50.-.

La tassa è incassata dal Municipio al momento della consegna della carta di passo per salma ed è riservata alla Cassa cantonale.

Compiti dei Municipi

Art. 4 Il municipio provvede ad inviare al dipartimento tempestivamente la copia di ogni "carta di passo" rilasciata.

Le autorizzazioni devono portare un numero progressivo.

Le tasse incassate devono essere riversate subito dal municipio alla Cassa cantonale.

Entrata in vigore

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore^[7] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU **1961**, 4.

^[1] Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.

^[2] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

^[3] Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

^[4] Cpv. modificato dal DE 16.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 722.

^[5] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1969, 113.

^[6] Art. modificato dal DE 8.7.1969; in vigore dal 11.7.1969 - BU 1969, 113.

^[7] Entrata in vigore: 20 gennaio 1961 - BU 1961, 4.